

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Cinzia Caleffi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. omissis/2015 promossa da:

SOCIETA' CONDUTTRICE

- attore -

Contro

SOCIETA' DI LEASING

- convenuto -

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Con atto di citazione ritualmente notificato la società CONDUTTRICE conveniva in giudizio la SOCIETA' DI LEASING al fine di sentire accertare che nel contratto di leasing stipulato tra le parti in data 28.06.2007 erano stati pattuiti interessi superiori al tasso soglia e quindi, usurari con conseguente declaratoria di gratuità del contratto e restituzione alla attrice della somma versata a titolo di interessi ovvero in subordine, che il tasso di interesse pattuito era indeterminato con conseguente declaratoria di nullità della relativa clausola e restituzione degli interessi pagati in eccedenza rispetto al tasso legale o in ulteriore subordine, che erano stati violati gli artt. 117 TU Bancario e 6 CICR 09.02.2000 con conseguente restituzione degli interessi pagati in eccedenza rispetto il tasso previsto nell'art. 117 TU Bancario.

Assumeva in particolare la società attrice che con il contratto suddetto era stato finanziato l'importo di euro 300.000,00 oltre IVA per l'acquisto di arredi relativi ad un locale commerciale; che il contratto prevedeva la restituzione di quanto finanziato mediante versamento di 59 canoni mensili di euro 4.649,00 ciascuno, oltre ad un canone iniziale di euro 60.000,00 ed un prezzo finale di opzione di euro 3.000,00; che il tasso di leasing era pari al 6,03% ed il tasso di mora pari all'11,35%; che in caso di recesso dell'utilizzatore per modifica delle condizioni del contratto e di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore erano previsti determinati costi a carico di quest'ultimo; che seppur il tasso nominale non risultava superiore al tasso soglia, il contratto era stato stipulato in violazione dell'art. 117 TU bancario e dell'art. 6 delibera CICR 09.02.2000 in quanto non indicava il tasso annuo effettivo globale (TAEG), con conseguente applicazione del diverso tasso previsto nell'art. 117 TU citato ovvero in alternativa vista l'indeterminatezza del tasso, il tasso legale ex art. 1284 c.c.;

che in ogni caso, prevedendo il contratto dei tassi superiori al tasso soglia, non erano dovuti interessi ex art. 1815 c.c.; che invero il tasso di mora era pari al 11,35% e quindi superiore al tasso soglia previsto per il periodo di stipulazione del contratto al 9,510%; che era parimenti superiore al tasso soglia il TAEG risultante in caso di recesso per modifica delle condizioni contrattuali e in caso di risoluzione del contratto ovvero di decadenza dal beneficio del termine; che pertanto quanto versato dalla società attrice a titolo di interessi andava restituito.

Si costituiva in giudizio la SOCIETA' DI LEASING chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto.

Assumeva che non erano stati pattuiti tassi di interesse superiori al tasso soglia; che il tasso corrispettivo, per stessa ammissione della parte attrice, era inferiore al tasso soglia; che quest'ultimo poi non si applicava al tasso di mora, tanto che lo stesso non era rilevato ai fini della determinazione del tasso soglia; che in ogni caso, data la diversa natura dei tassi suddetti, andava applicata una maggiorazione del 2,1%; che pertanto non era configurabile alcuna violazione; che poi anche a volere ammettere tale superamento, non poteva trovare applicazione l'art 1815 c.c. trattandosi di mora sopravvenuta; che poi l'art. 117 TU Bancario non si applicava al contratto di leasing, non destinato nel caso di specie neppure ad un consumatore; che non era ravvisabile alcuna indeterminatezza dei tassi.

La causa istruita con produzioni documentali veniva posta in decisione sulle conclusioni delle parti.

La domanda va rigettata perché infondata.

Parte attrice ha preliminarmente agito per la declaratoria di nullità delle clausole contrattuali relative alla previsione degli interessi perché asseritamente superiori al tasso soglia.

Non si ravvisa innanzi tutto alcuna violazione riguardante il tasso corrispettivo (6,03%), per ammissione dello stesso attore inferiore al tasso soglia (7,173).

In ordine invece al tasso di mora, esso è pari all'11,35% e quindi, va valutata l'effettiva usurarietà dello stesso.

Questo giudice si è già pronunciato positivamente in ordine alla questione della possibilità di configurare l'illegittimità non solo del tasso corrispettivo ma anche del tasso di mora ogniqualvolta lo stesso superi la soglia di legge, come sancito da ultimo dalla Suprema Corte con la sentenza n. 350/2013, ma non di certo nei termini di una sommatoria di tali accessori del credito bensì sulla base di una verifica relativa a ciascuna delle due categorie di interessi.

Peraltro, anche in ipotesi di riscontrata usurarietà dei soli interessi di mora, si può sostenere unicamente l'illegittimità e quindi, non debenza degli stessi e non anche degli interessi corrispettivi legittimamente pattuiti tra le parti nei limiti del tasso soglia, in conformità a quanto di recente sostenuto da parte della giurisprudenza di merito (vedi Tribunale di Reggio Emilia 24.2.2015 in ex parte creditoris ed ivi ampio richiamo di giurisprudenza nel senso qui condiviso), con la conseguenza che *“se il superamento del tasso soglia in concreto riguarda solo gli interessi moratori la nullità ex art. 1815 comma 2 c.c. colpisce unicamente la clausola concernente i medesimi interessi moratori senza intaccare l'obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi convenzionalmente fissati al di sotto del tasso soglia”* (vedi sentenza citata e da ultimo anche Tribunale di Bologna 24.02.2016).

Ciò precisato, come è noto, in materia di superamento del tasso soglia da parte del tasso di mora non vi è uniformità di orientamento nella giurisprudenza di merito, neppure in ordine all'applicazione o meno a tale fine della maggiorazione di 2,1% prevista per i tassi di mora dalla Banca d'Italia.

Sul punto, questo Tribunale si è già pronunciato in passato in senso negativo.

Emerge però che la più recente giurisprudenza di merito si stia attestando in prevalenza sull'opinione positiva, secondo cui l'applicazione di tale maggiorazione rilevata dalla Banca d'Italia, anche in difetto di una specifica norma di fonte primaria o secondaria, va effettuata per sopperire alla mancata rilevazione trimestrale dei tassi medi di mora.

In altre parole, in difetto di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, al fine di evitare il confronto tra grandezze disomogenee (tasso soglia interesse corrispettivo applicato al tasso di mora senza alcuna rilevazione dei tassi di mora), la prevalente giurisprudenza di merito sta optando, nella determinazione del tasso soglia utilizzabile per la valutazione del tasso di mora, per l'applicazione della maggiorazione del 2,1% prevista dalla Banca d'Italia (vedi tra le tante Tribunale di Bologna 6.9.2016; Tribunale di Lanciano 16.3.2016; Tribunale di Padova 13.1.2016; Tribunale di Milano 3.12.2013; Tribunale di Roma 16.9.2014; Tribunale di Treviso 9.12.2014; Tribunale di Cremona 30.10.2014, tutte in ex parte creditoris) ovvero per l'assoluta impossibilità allo stato di determinare un livello di tasso soglia valido per il tasso di mora (vedi Tribunale di Milano 29.1.2015 in ex parte creditoris ovvero Tribunale di Rimini 6.2.2015 in il caso).

Questo giudice alla luce di una rivalutazione complessiva della questione, in forza di tutte le argomentazioni poste a sostegno di entrambe le tesi, ritiene allo stato preferibile la soluzione positiva, secondo cui la separata rilevazione di un tasso soglia usura per i tassi di mora, effettuata dalla Banca d'Italia con le istruzioni del 03.07.2013 in forza di accertamenti statistici rilevati già dal 2002, è da ritenersi assolutamente coerente sia con la specifica funzione degli interessi moratori rispetto a quelli corrispettivi, in quanto solo questi ultimi sono diretti a remunerare il creditore mentre i primi hanno solo la funzione di predeterminare il risarcimento del danno da ritardo nell'adempimento, sia con la circostanza che il tasso soglia si determina esclusivamente sulla base del rilevamento del tasso corrispettivo e non dei tassi di mora.

Se invero gli interessi moratori sono rilevati separatamente rispetto a tutti gli oneri che concorrono a formare il TEGM su cui poi andrà calcolato il tasso soglia, è evidente che gli stessi, se effettivamente da sottoporre ad una valutazione di usurarietà (come peraltro apoditticamente affermato dalla Suprema Corte con la pronuncia n 350/2013), non potranno essere esaminati sulla base di criteri assolutamente eterogenei perché identificati sulla base di interessi e oneri di diversa natura, con la conseguenza che in tali ipotesi dovrà applicarsi la maggiorazione del 2,1 % prevista da ultimo nelle istruzioni della Banca d'Italia 03.07.2013 e fondata in questo caso su criteri omogenei che tengono conto appunto di una rilevazione degli stessi interessi moratori.

Peraltro, in tale senso da ultimo si veda la decisione della Suprema Corte in tema di commissioni di massimo scoperto (sent. n. 12965/2016) Per tali motivi, nel caso di specie, tenuto conto che il tasso di mora è pari all'11,35% mentre il tasso soglia al 9,510% in considerazione della maggiorazione del 2,1, va esclusa l'usurarietà del tasso di mora pattuito.

Peraltro, è appena il caso di rilevare che sulla base di quanto sopra argomentato in ordine agli effetti propri di un eventuale superamento del tasso soglia da parte del tasso di mora (*"se il superamento del tasso soglia in concreto riguarda solo gli interessi moratori la nullità ex art. 1815 comma 2 c.c. colpisce unicamente la clausola concernente i medesimi interessi moratori senza intaccare l'obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi convenzionalmente fissati al di sotto del tasso soglia"*), nel caso di specie, non si arriverebbe comunque ad una valutazione di gratuità del finanziamento, in quanto gli interessi corrispettivi sarebbero in ogni caso dovuti, mentre eventuali domande restitutorie riguardanti le somme pagate a titolo di interessi di mora non potrebbero trovare accoglimento dal momento che non risulta siano state pagate somme per interessi di mora.

Per tali motivi, poi, non hanno fondamento neppure le domande dirette a sentire accertare l'usurarietà del "TAEG" relativo alle ipotesi di recesso, risoluzione del contratto e decadenza dal beneficio del termine, ipotesi del tutto ipotetiche e mai verificatesi nel caso di specie.

Né ha pregio la domanda con cui parte attrice afferma la violazione dell'art. 117 comma 4 TU Bancario e dell'art. 6 della delibera CICR 9.2.2000, in quanto il contratto non specificherebbe il tasso annuo effettivo globale e cioè il TAEG.

Il comma 4° dell'art. 117 citato prevede che *"I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora"*.

L'art. 6 della delibera CICR invece che *"I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto"*.

Orbene, nel caso di specie, il mero richiamo al TAEG è improprio. Il TAEG è riferito esclusivamente al credito al consumo ed assolve una funzione di indicazione del costo globale del contratto (vedi artt. 19 e 21 Legge n. 142/1992 e artt. 122-123 TU Bancario).

Il fatto che nel contratto non sia indicato il TAEG non è di per sé sintomo di violazione delle norme citate, rispetto alle quali è sufficiente rilevare che il contratto indica specificatamente il tasso corrispettivo e di mora applicato nonché i costi pattuiti e pertanto, non è ravvisabile alcuna violazione delle stesse ovvero alcuna indeterminatezza.

Né può rilevare in questa sede il richiamo avanzato, peraltro solo in sede di memoria di replica, alle disposizioni della Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29.07.2009, perché successive alla stipulazione del contratto oggetto di causa (28.06.2007).

In ogni caso, pare opportuno rilevare che tali disposizioni al par. 8 della seconda sezione parrebbero però escludere l'obbligo di indicare il TAEG (ISC) nei contratti di locazione finanziaria, dal momento che tale norma prevede che *"Il foglio informativo e il documento di sintesi (2) riportano un "Indicatore Sintetico di Costo" (ISC) quando riguardano le seguenti categorie di operazioni indicate nell'allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003 (3): — conti correnti destinati ai consumatori; — mutui; — anticipazioni bancarie; — altri finanziamenti (4); — aperture di credito in conto corrente offerte a clienti al dettaglio"*, non richiamando quindi, espressamente il contratto di locazione finanziaria, previsto quale specifica figura contrattuale non facente parte degli *"altri finanziamenti"* nell'elenco riportato dalla stessa parte attrice al par. 1 della stessa sezione (*"Le disposizioni della presente sezione si applicano ai seguenti servizi e operazioni: depositi; certificati di deposito (secondo quanto previsto dalla sezione I); finanziamenti (mutui; aperture di credito; anticipazioni bancarie; crediti di firma; sconti di portafoglio; leasing finanziario; factoring; altri finanziamenti)* che non configurano operazioni di credito ai consumatori ai sensi della sezione VII).

Le domande vanno quindi, rigettate.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ex dm 55/2014 secondo il valore della causa.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

rigetta le domande.

Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in euro 7.254,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.

Sassari, 24 gennaio 2017

Il Giudice
Dott. Cinzia Caleffi

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS